

Principi contabili nazionali e internazionali: le principali novità

Antonella Della Rovere e Francesca Pecorari - Crowe Valente / Valente Associati GEB Partners

Il Forum Bilancio 2018, organizzato da Wolters Kluwer in partnership con Assolombarda, ANDAF e L'Economia del Corriere della Sera, è stato l'occasione per l'analisi delle principali novità in materia di Principi contabili nazionali e internazionali, sia in ambito nazionale che internazionale. Oggetto di approfondimento sono stati gli emendamenti apportati ai principi contabili nazionali e le novità relative ai principi contabili internazionali con particolare riguardo ai recenti decreti che prevedono disposizioni di coordinamento delle norme fiscali in materia di IRES e IRAP con l'IFRS 9 e l'IFRS 15.

Il **Forum Bilancio 2018**, svoltosi a Milano il 13 febbraio 2018, ha costituito l'occasione per esaminare le novità apportate ai **principi contabili nazionali** la cui normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 116/2014 nella quale si prevede che l'Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili, emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile.

Al riguardo, nella Relazione Illustrativa al D.Lgs. n. 139/2015 si evidenzia che "ai principi contabili occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria **declinazione pratica**, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte".

Oggetto di approfondimento è stato l'**OIC 11**; sono stati esaminati anche gli **emendamenti** ai principi contabili nazionali pubblicati il 29 dicembre 2017 dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Rispetto alla precedente versione del 2005, la recente revisione apportata all'OIC 11 prevede:

- l'eliminazione della distinzione tra finalità e postulati del bilancio secondo le disposizioni del Codice civile le finalità e postulati secondo i principi contabili nazionali;
- la definizione dei postulati del bilancio di esercizio da intendersi come l'insieme di quei principi che governano il processo di formazione del bilancio d'esercizio;
- la declinazione dei postulati del bilancio d'esercizio nei singoli principi contabili;
- la determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC. Qualora i principi contabili emanati dall'OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine **gerarchicamente decrescente**:
 - a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili;
 - b) i postulati di bilancio.

Per quanto riguarda, invece, gli emendamenti, essi sono stati resi necessari al fine di attuare quanto previsto dal D.Lgs. n. 139/2015 che ha apportato importanti novità alla disciplina del **bilancio di esercizio** contenuta nel Codice civile sulla base di quanto disposto dalla direttiva

n. 2013/34/UE.

Gli emendamenti si applicheranno ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

Le modifiche apportate riguardano i seguenti principi contabili:

- OIC 12 - Composizione e schemi di bilancio d'esercizio;
- OIC 13 - Rimanenze;
- OIC16 - Immobilizzazioni materiali;
- OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto;
- OIC 19 - Debiti;
- OIC 21- Partecipazioni;
- OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali;
- OIC 25 - Imposte sul reddito;
- OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio;
- OIC 32 - Strumenti finanziari derivati.

Il documento pubblicato il 29 dicembre 2017 specifica, per ciascun principio contabile, le **motivazioni** che sono alla base dell'intervenuta modifica.

OIC 12

Tra le modifiche più rilevanti vi è quella relativa all'**OIC 12**, per effetto della quale si prevede che le rettifiche dei **ricavi di vendita** (con inclusione anche delle rettifiche relative a ricavi di esercizi precedenti e non limitate soltanto a quelle relative ai ricavi di competenza) sono portate a riduzione della voce ricavi, ad eccezione delle rettifiche derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate ai sensi dell'OIC 29.

OIC 13, 16 e 24

I documenti **OIC 13**, **OIC 16** e **OIC 24** richiedono, nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, che il cespite sia iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19, aumentato degli oneri accessori.

OIC 19

Il principio contabile **OIC 19** ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei debiti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Esso è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del Codice civile.

L'OIC ha rilevato l'assenza, nell'OIC 19, di una disciplina simile a quella dell'OIC 15, che guidi il redattore del bilancio nella classificazione di un debito di natura commerciale scaduto e rinegoziato a lungo termine.

Sulla base di ciò, l'Organismo Italiano di Contabilità ha ritenuto necessario inserire il paragrafo 21A nell'OIC 19 per chiarire che la **classificazione di un debito** deve essere effettuata sulla base della natura (o dell'origine) dello stesso rispetto alla gestione ordinaria.

Inoltre, sono state inserite nell'OIC 19 previsioni che riguardano il trattamento contabile delle operazioni di **ristrutturazione del debito**.

Per ristrutturazione del debito si intende un'operazione mediante la quale il creditore, per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, la quale non sarebbe stata altrimenti concessa.

Nello specifico, un'operazione di ristrutturazione si configura in presenza delle seguenti **condizioni**:

- il debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria in quanto non ha, né riesce a procurarsi i mezzi finanziari adeguati a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento;
- il creditore, a causa dello stato di difficoltà finanziaria del debitore, effettua una concessione al debitore rispetto alle condizioni originarie del contratto da cui deriva una perdita. Tale concessione, ovvero la rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente acquisiti nei confronti del debitore, può assumere differenti forme, a seconda delle modalità attraverso le quali viene realizzata la ristrutturazione del debito.

Configurano casi di ristrutturazione del debito: il **concordato preventivo**, previsto dall'art. 160 e ss., l.f.; l'**accordo di ristrutturazione del debito** di cui all'art. 182-*bis*, l.f.; il **piano di risanamento attestato** di cui all'art. 67, comma 3, lettera d), l.f..

Il principio contabile OIC 19 disciplina la fattispecie dell'eliminazione contabile del debito e distingue tra:

- società che applicano il criterio del costo ammortizzato, già previsto nella versione 2016 e
- società che non applicano detto criterio del costo ammortizzato.

Per quanto riguarda le società che non applicano il costo ammortizzato, se il beneficio per il debitore è immediato, l'utile deve essere rilevato a conto economico nell'esercizio in cui l'operazione diviene efficace tra le parti.

I costi di transazione sono rilevati a conto economico nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio.

Nell'ipotesi in cui il beneficio per il debitore sia invece futuro, l'utile deve essere rilevato per competenza in relazione alla durata residua del debito.

I costi di transazione sono rilevati come risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito.

Al termine di ciascun esercizio successivo alla rilevazione iniziale, i risconti attivi iscritti sono addebitati a conto economico in relazione ai benefici ottenuti lungo la vita residua del debito ed è valutata la loro recuperabilità.

OIC 21

La modifica dell'**OIC 21** in tema di partecipazioni, come emerge dalle motivazioni alla base dell'emendamento, si basa sulla necessità di chiarire la corretta determinazione del costo di acquisto di una partecipazione nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato, considerando che l'OIC 21 non prevede espressamente tale fattispecie.

In tale ipotesi, si prevede che le partecipazioni sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19, oltre agli oneri accessori.

OIC 25

Con riferimento all'emendamento relativo all'OIC 25, si prevede che nell'ambito della voce CII Crediti dello stato patrimoniale in forma abbreviata, le società forniscano **indicazione separata delle imposte anticipate**.

Ciò per rendere più intellegibile il contenuto della voce e fornire conseguentemente un'informazione tecnicamente più appropriata di tale voce.

In particolare, l'Organismo Italiano di Contabilità ha osservato che l'iscrizione, nell'ambito del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c., delle imposte anticipate sotto un'unica voce Crediti, senza che se ne dia separata evidenza, comporta una commistione di valori di natura eterogenea a nocimento della chiarezza sul contenuto della voce, in quanto le imposte anticipate non hanno natura di crediti.

OIC 32

L'OIC 32 ha la finalità di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Tale principio si applica alle società che redigono il bilancio in base a quanto previsto dal codice civile.

Come evidenziato nel documento OIC 32, uno strumento finanziario viene definito come qualsiasi contratto che dia origine ad un'attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un'altra società.

Un **derivato** è uno **strumento finanziario** o un altro contratto che possiede le seguenti caratteristiche:

- il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato "sottostante");
- non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato;
- è regolato a data futura.

Il **fair value** è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Come emerge dalle motivazioni che sono alla base dell'emendamento al citato principio contabile nazionale, l'OIC ha ritenuto opportuno chiarire la corretta classificazione degli utili e delle perdite computate al momento dell'eliminazione contabile dei derivati non designati come di copertura.

Ciò in quanto, con riferimento ai derivati non di copertura, l'OIC 32 disciplinava esclusivamente la classificazione a conto economico delle variazioni positive e negative di fair value rispetto alla valutazione precedente.

Nello specifico, l'OIC ha osservato che l'OIC 32, disciplinando unicamente la classificazione dell'effetto valutativo dei derivati non di copertura, non forniva invece indicazioni specifiche circa la classificazione a conto economico dell'effetto realizzativo degli stessi (ossia l'effetto che emerge in sede di eliminazione contabile di un derivato non di copertura).

L'emendamento muove dall'esigenza di **allineare l'OIC 32 con l'IFRS 9 Financial Instruments**.

Norme di coordinamento

Al riguardo, il D.M. 10 gennaio 2018 reca le **norme di coordinamento** tra il principio contabile internazionale IFRS 9 adottato con il Regolamento UE 22 novembre 2016, n. 2067 e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.

Come emerge dalla Relazione illustrativa, il decreto è finalizzato a fornire ai soggetti IAS/IFRS adopter disposizioni di coordinamento per l'applicazione:

- delle norme del TUIR che regolano la determinazione del reddito imponibile, tenuto conto della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, ai sensi dell'art. 83 del TUIR che prevede il principio di derivazione rafforzata;
- delle corrispondenti disposizioni in tema di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Nello specifico, si è inteso chiarire la rilevanza fiscale di alcune modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari introdotte dall'IFRS 9.

Un ulteriore D.M. del 10 gennaio 2018 contiene le disposizioni di coordinamento delle norme fiscali in materia di IRES e IRAP con l'**IFRS 15** "Ricavi provenienti da contratti con i clienti" adottato con Regolamento (UE) 2016/1905 con il fine di chiarire la rilevanza fiscale di alcune modalità di contabilizzazione dei ricavi introdotte dal principio contabile internazionale.

L'IFRS 15 è entrato in vigore il 1° gennaio 2018 e sostituisce gli standard applicabili per il riconoscimento dei ricavi (IAS 18 e IAS 11).

Il principio si applica ai ricavi che derivano da contratti con clienti e prevede **5 steps**:

- **individuazione del contratto** che l'azienda stipula con il cliente;
- **identificazione delle obbligazioni di fare** che l'azienda ha assunto verso i clienti (cd. "performance obligations"). L'entità è tenuta a valutare i beni o i servizi promessi nel contratto concluso con il cliente e ad individuare come obbligazioni di fare ogni promessa di trasferire beni o servizi;
- **determinazione del prezzo di trasferimento**. Il prezzo di trasferimento è il corrispettivo a cui l'entità ritiene di avere diritto in cambio del trasferimento al cliente dei beni o servizi promessi. Il corrispettivo promesso può includere importi fissi variabili o entrambi;
- **ripartizione del prezzo** di trasferimento tra le obbligazioni di fare;
- **adempimento delle obbligazioni**. L'entità è tenuta a rilevare il ricavo quando adempie l'obbligazione di fare trasferendo al cliente il bene o il servizio promesso.

Principi di redazione dei Piani di risanamento

Il IX Forum Bilancio ha costituito anche l'occasione per discutere del ruolo e delle finalità dei **principi di redazione dei Piani di risanamento** contenuti nel documento di settembre 2017 presentato dal CNDCEC in collaborazione con importanti associazioni quali AIDEA, ANDAF, APRI e OCRI.

Il Piano di risanamento presuppone l'esistenza di uno **stato attuale di crisi**, inteso in termini di peggioramento dei risultati economici dell'attività e di una probabilità di insolvenza futura e la volontà degli organi direttivi dell'impresa di ripristinare le fisiologiche condizioni di attività aziendale.

Il documento analizza la natura e gli obiettivi del Piano di risanamento; i principi generali del piano; il processo di elaborazione del Piano; il quadro generale di partenza; la strategia generale di risanamento; l'impatto specifico della strategia di risanamento; la manovra finanziaria; l'Action Plan; i dati prospettici; l'esecuzione e il monitoraggio del piano; il ruolo rivestito dai

consulenti; i piani di risanamento nei gruppi di imprese; le criticità dei piani previsti dagli articoli 182-*bis* e 186-*bis* L.f.; i piani di risanamento per le micro, piccole e medie imprese.

Come evidenziato nel documento, i principi illustrati sono da intendersi come indicativi delle **migliori pratiche di redazione** dei Piani e non come precetti assoluti.

Si tratta di un documento utile non solo per le situazioni di crisi, ma anche per i processi di riorganizzazione aziendale con l'obiettivo di favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese.

In particolare, il Piano di risanamento deve:

- basarsi sulla rappresentazione veritiera della situazione di partenza;
- identificare, attraverso un'analisi approfondita, la causa della crisi;
- individuare le ipotesi alla base della strategia di risanamento;
- proporre una strategia coerente realistica ed efficace;
- contenere una corretta manovra finanziaria da intendersi come l'insieme degli interventi necessari per il ripristino della situazione economico finanziaria.



Se vuoi saperne di più e approfondire le tematiche relative ai bilanci prova **Sistema Bilancio e reddito impresa** l'innovativa **soluzione integrata, aggiornata** in tempo reale per sapere come redigere il bilancio in maniera corretta.

Sistema Bilancio e reddito d'impresa: tutto il valore di cui hai bisogno!